

MEMORANDUM □ d'INTESA
Sulla cooperazione nel settore dello Sport

Il ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e il Consiglio Nazionale Egiziano per lo sport (da qui in avanti denominate "le Parti")

Confermando il desiderio di promuovere relazioni comuni e di sviluppare i legami di amicizia tra i popoli dei due Paesi, nonché di consolidare la mutua collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba d'Egitto nel settore dello sport, al fine di promuovere sentimenti di reciproca comprensione, convengono quanto segue;

Articolo 1

Le due Parti promuoveranno lo scambio di esperienze tecniche e di visite a centri e ospedali specializzati nella medicina dello sport

Articolo 2

Le due Parti esamineranno la possibilità di usufruire di borse di studio e di corsi di preparazione e di allenamento che una delle due Parti riterrà di proporre all'altra Parte.

Articolo 3

Le due Parti favoriranno la partecipazione dei propri atleti ad eventi e competizioni sportive

Articolo 4

Le due Parti favoriranno la reciproca collaborazione nel campo dei controlli antidoping

Articolo 5

Le due Parti favoriranno lo scambio di "sport leaders" (allenatori, arbitri, amministratori), allo scopo di promuovere il loro aggiornamento professionale.

Articolo 6

Le due Parti favoriranno lo scambio di allenatori specializzati in sport per disabili

Articolo 7

Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni di carattere tecnologico (ricerche, video ecc.) relative allo sport.

Articolo 8

Le due Parti promuoveranno lo scambio di esperienze tra i dirigenti esperti nel settore della diffusione dello "sport per tutti"

Articolo 9

Le due Parti favoriranno lo scambio di visite e di corsi di allenamento tra le squadre nazionali nelle differenti discipline sportive, in collaborazione con le Federazioni sportive dei due Paesi, inclusi i settori dello sport nelle Università, nelle scuole e per i disabili.

Articolo 10

Le condizioni finanziarie relative all'attuazione della collaborazione tra le due Parti nel settore dello sport saranno concordate in un successivo programma esecutivo che sarà firmato tra le autorità competenti dei due Paesi.

Articolo 11

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore a partire dalla data della firma e sarà valido per un periodo di due anni. Esso potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sulla base di un reciproco consenso.

Il Memorandum d'Intesa può essere denunciato da ciascuna delle Parti prima della sua naturale data di scadenza dandone notifica scritta con sei (6) mesi di preavviso.

Nonostante quanto previsto dal precedente comma il presente Memorandum d'Intesa continuerà ad essere valido per le attività intraprese durante il periodo in cui il Memorandum era in vigore fino al completamento delle stesse.

FIRMATO il

in tre originali, ciascuno dei quali in lingua italiana, in lingua araba e in lingua inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di controversia farà fede il testo inglese